

Civile Sent. Sez. 3 Num. 7409 Anno 2021

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 17/03/2021

SENTENZA

sul ricorso 17654-2017 proposto da:

ROSSI GIANLUCA, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ALBERICO II 5, presso lo
studio dell'avvocato ETTORE TRAVARELLI,
che lo rappresenta e difende per procura
apposta in margine al ricorso;

2020

2057

- ricorrente -



contro

ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato a ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MAGGIORE, che lo rappresenta e difende per procura apposta in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché

UNICREDIT SPA ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 5093/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



I FATTI DI CAUSA

1. Gianluca Rossi propose dinanzi al Giudice di pace di Roma opposizione a sanzione amministrativa, comminata per violazioni al codice della strada.

Vinse la causa, ed il Giudice di pace gli liquidò a titolo di spese legali la somma di euro 60.

Gianluca Rossi il 1° luglio 2009 notificò al Comune di Roma la sentenza.

Il 30 luglio 2009 il Comune informò il difensore di Gianluca Rossi che a partire dal 3 agosto 2009 sarebbe stata a sua disposizione la somma di euro 82,62, in virtù dell'emissione di un mandato di pagamento. Invitò altresì il creditore a ritirare la suddetta somma.

2. Dopo un anno e mezzo da questi fatti, il 4.11.2010, Gianluca Rossi iniziò ugualmente l'azione esecutiva nei confronti del Comune di Roma, intimando precetto per l'importo di euro 622,32.

Questo importo venne determinato dal creditore aggiungendo al credito indicato nel titolo esecutivo (costituito, come s'è detto, dalla sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa) le spese successive di esecuzione.

3. Il Comune di Roma propose opposizione all'esecuzione, deducendo di avere già adempiuto la propria obbligazione emettendo il mandato di pagamento sopra ricordato nel termine di 120 giorni, di cui all'articolo 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997 (secondo cui *"le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto").

4. Il Giudice di pace di Roma con sentenza n. 37391 del 2013 (nessuna delle parti ne indica la data), definendo la fase di merito dell'opposizione, la accolse, e dichiarò che il Comune di Roma aveva pagato quanto dovuto nel termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza.

La decisione venne appellata dal soccombente.

5. Con sentenza 14 marzo 2017 il Tribunale di Roma rigettò il gravame.

Ritenne il Tribunale che *"il giudice di primo grado deve liquidare le spese di lite tenendo conto anche delle attività consequenziali necessarie svolte successivamente alla sentenza di primo grado, e pertanto tali importi non possono essere liquidati autonomamente, salva la possibilità di impugnare il capo della sentenza relativo alle spese di lite qualora l'importo fosse considerato insufficiente"*.

Ne ha tratto il corollario che il Comune di Roma, pagando 82 euro entro 120 giorni dalla notifica del titolo, aveva adempiuto la propria obbligazione e null'altro doveva al creditore.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Gianluca Rossi con ricorso fondato su un solo articolato motivo illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso Roma Capitale.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



1. L'unico motivo di ricorso contiene varie censure frammiste, che possono essere così riassunte:

a) il Tribunale ha erroneamente negato il diritto del creditore ad ottenere dal debitore la rifusione delle spese vive e dei diritti di avvocato dovuti per le prestazioni eseguite successivamente alla emissione del titolo esecutivo, in assenza di pagamento spontaneo del debitore;

b) il Tribunale ha erroneamente ritenuto legittima *"la sottrazione arbitraria di euro 5,30 a titolo di spese, malgrado il creditore non avesse mai avanzato alcuna formale richiesta al tesoriere"*.

Ad illustrazione di queste censure il ricorrente deduce che:

-) quando il giudice di merito accoglie la domanda giudiziale e condanna la parte soccombente alle spese, non ha alcun obbligo di dover liquidare preventivamente e "al buio" anche le prevedibili spese che il creditore sosterrà successivamente al deposito della sentenza; legittimamente, pertanto, la rifusione di tali spese può essere pretesa non già impugnando la sentenza, ma indicandole nel precetto;

-) il Tribunale non ha indicato *"le legittime e valide ragioni"* per le quali ha reputato che al creditore non fosse dovuta alcuna ulteriore somma, nonostante la mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore;

-) il principio di *"autoliquidazione delle spese in sede di precetto"* deve applicarsi anche nella fase che immediatamente precede la notifica del precetto, e cioè quella compresa fra la liquidazione contenuta nel titolo esecutivo *"e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in proprio favore in esso indicato"*;

-) l'ordine degli avvocati di Roma e i presidenti di due sezioni del Tribunale della stessa città avevano concordato una tabella degli onorari dovuti al difensore del creditore per l'attività svolta dopo la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



pubblicazione della sentenza ma prima dell'avvio dell'azione esecutiva, così dimostrando che tali compensi sono effettivamente dovuti;

-) tale compenso era altresì espressamente previsto dalla tariffa professionale vigente *ratione temporis*, e cioè il decreto ministeriale 127 del 2004;

-) di conseguenza, l'emissione del mandato di pagamento da parte del Comune di Roma entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo non poteva ritenersi un esatto adempimento dell'obbligazione gravante sull'amministrazione, ed il creditore poteva legittimamente rifiutare quell'adempimento, in quanto parziale.

2. Il ricorso è inammissibile per due diverse ed indipendenti ragioni.

La prima ragione è il difetto di specificità del ricorso, ex art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c..

Il ricorrente, infatti, in buona sostanza si è presentato dinanzi a questa Corte sostenendo che, avendo un titolo esecutivo per l'importo di euro 60, e dopo che il debitore gliene aveva offerti 82, avrebbe ancora diritto al pagamento della somma di euro 622,32.

Affinché una censura di questo tipo possa dirsi ammissibile, sarebbe stato necessario che il ricorrente chiarisse a quale titolo e per quali voci pretende dal debitore il decuplo dell'importo portato dal titolo esecutivo.

In mancanza di tali indicazioni, che dovevano essere contenute nel ricorso a pena di inammissibilità (art. 366, n. 6, c.p.c.), non è possibile per questa Corte valutare se una eventuale cassazione con rinvio possa comunque portar frutto all'odierno ricorrente: e dunque, in definitiva, impedisce anche di valutare se la censura sia sottesa da un reale interesse a ricorrere, ex art. 100 c.p.c..

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



3. La seconda ragione di inammissibilità è che l'odierno ricorrente col presente ricorso, e prima ancora con la sua iniziativa *in executivis*, ha compiuto un abuso del processo, tanto evidente quanto indiscutibile. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l'abuso del processo è una condotta caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo.

Sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte.

Sul piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).

3.1. Il dovere di correttezza (come si legge al § 558 della Relazione al codice civile) "*è (...) spirito di lealtà, (...) di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati*", e consiste nel richiamare il creditore a prendere in considerazione l'interesse del debitore.

Il dovere di buona fede, dal canto suo, impone al creditore di accettare l'adempimento anche inesatto, se lo scostamento rispetto a quanto dovuto sia minimo, ed insuscettibile di arrecare un apprezzabile pregiudizio all'interesse del creditore.

3.2. In definitiva, costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distortendo i fini naturali del processo civile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

M



L'abuso del processo è oggi implicitamente riconosciuto dal legislatore all'art. 2, comma 2 *quinquies*, lettera (d), l. 24.3.2001 n. 89, ma già in precedenza ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1 - , Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018, Rv. 651878 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25210 del 11/10/2018, Rv. 651350 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 24698 del 19/10/2017, Rv. 646580 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 22502 del 02/10/2013, Rv. 628806 - 01).

L'abuso del processo comporta l'inammissibilità della domanda (Sez. 2 - , Ordinanza n. 24071 del 26/09/2019, Rv. 655360 - 01).

4. Ciò posto in astratto, questa Corte rileva nel caso specifico che l'odierno ricorrente, contestando all'amministrazione comunale di avere indebitamente trattenuto 5 (cinque) euro, ha rifiutato l'adempimento offerto il 30 luglio 2009, per pretendere poi - un anno e mezzo dopo - il pagamento dell'importo di euro 633, dieci volte superiore a quello portato dal titolo esecutivo.

Ricorre dunque tanto l'elemento oggettivo dell'abuso del processo, in quanto l'esecuzione minacciata dall'odierno ricorrente altro scopo non risulta avere che l'illegittima lievitazione del credito; quanto l'elemento soggettivo, dal momento che qualunque persona avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, avvedersi della insostenibilità d'una simile censurabile *tecnica moltiplicatoria* dei crediti.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, sotto questo profilo, in applicazione del seguente principio di diritto:

"se il debitore ha l'obbligo di adempiere puntualmente la propria obbligazione (imposto dall'art. 1176 c.c.), il creditore ha quello non meno cogente (imposto dall'art. 1175 c.c.) di collaborare col creditore per facilitarne l'adempimento; di non aggravare inutilmente la sua posizione; di tollerare quei minimi scostamenti nell'esecuzione della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio. Il creditore il quale, violando tali precetti, introduca un giudizio vuoi di cognizione, vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, compie un abuso del processo, il quale comporta l'inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, sia in sede di impugnazione".

6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

7. La manifesta inammissibilità del ricorso, la censurabilità dei presupposti di atto su cui si fonda, l'inconsistenza delle ragioni addotte dal ricorrente a fondamento di esso, costituiscono a avviso di questa Corte indici inoppugnabili della mala fede o, almeno, della colpa grave del ricorrente, e ne giustificano la condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento d'una somma che si stima equo determinare in misura pari alle spese di lite.

7.1. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

M
Corte di Cassazione - copia non ufficiale



(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Gianluca Rossi alla rifusione in favore di Roma Capitale delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) condanna Gianluca Rossi al pagamento in favore di Roma Capitale della somma di euro 900 ex art. 96, comma terzo, c.p.c., oltre interessi legali dalla data della presente sentenza;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Gianluca Rossi di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 13 novembre 2020.

Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)

Il Presidente
(Roberta Nivaldi)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale